



Milano, 16 dicembre 2020

Al VII Commissione
Cultura, scienza e istruzione
Camera dei Deputati

Al Dipartimento per lo Sport
Alla cortese attenzione del Capo Dipartimento
Dr. Giuseppe Pierro

Comunicazione trasmessa mezzo e-mail in data odierna

Oggetto: osservazioni allo schema di decreto legislativo recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali (atto n. 229)

Il Collegio Nazionale Maestri di sci, d'intesa con l'Associazione Maestri di sci italiani (AMSI) in prospettiva dell'audizione in programma per giovedì 17 p.v. rappresenta quanto segue:

Premessa

Lo sci, nelle sue varie articolazioni, è uno sport e, come tale, ha intrinseci connotati di rischio che non possono essere eliminati. Si consideri, per di più, che viene praticato in ambiente montano, con condizioni nivo-meteorologiche che sono soggette a cambiamenti repentini anche nell'arco di qualche ora durante la giornata (sole, nebbia, vento, neve ghiacciata, neve pesante, ecc.).

In questo contesto, la **valorizzazione del principio di auto-responsabilizzazione dello sciatore** assume rilevanza determinante per tendere all'obiettivo di aumentare la sicurezza degli sciatori che è il fine della rivisitazione della normativa già vigente in materia.

A nessuno viene imposto di andare a sciare come invece succede sul posto di lavoro.

Lo sci è sport, è divertimento, è svago, è libertà. Chi pratica lo sci decide liberamente e deve essere cosciente che solo una **frequentazione consapevole della montagna** garantisce di salvaguardare l'incolumità propria e altrui.



Osservazioni

Capo I – Finalità e ambito di applicazione

Art. 1 (Oggetto)

Richiamando la premessa riteniamo necessario prevedere un espresso richiamo al principio di auto-responsabilizzazione dello sciatore introducendo tra le parole “direttivi” e “revisiona”: *“e nel rispetto delle principio di auto-responsabilizzazione”*.

Art. 2 (Definizioni)

Riteniamo opportuno inserire tra le “definizioni” anche quella di “Maestro di Sci” – l’unico professionista della neve ai sensi dell’art. 2 della legge 81/1991 cioè *colui che insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche, in tutte le loro specializzazioni*.

Capo II – Gestione delle aree sciabili attrezzate

Art. 4 (Aree sciabili)

Al comma 5: è necessario – come già fatto per i tratti di pista da riservare agli allenamenti – espungere il numero di piste minimo (venti) e di impianti (dieci) quale requisito minimo *per individuare aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci o con lo snowboard (...)*

È di pregiudizio non consentire l’allestimento di uno “snowpark” in un comprensorio “piccolo”. Il limite del numero minimo di piste e impianti non trova giustificazione così come non trova giustificazione individuare il Comune e non il gestore quale soggetto deputato all’individuazione dell’area da riservare allo “snowpark”.

Capo III – Norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili

Art. 24 (Sci fuori pista e sci alpinismo)

Al comma 2: la definizione corretta da utilizzare è ARTVA (Apparecchio di Ricerca Travolti da Valanga) e non ARVA che è una casa produttrice di questo tipo di apparecchio elettronico.



Art. 26 (Concorso di responsabilità) – da stralciare

Tale articolo costituisce un deterrente all'avvicinamento e alla promozione della pratica dello sport dello sci.

Tale previsione espone infatti ogni sciatore – compreso il maestro di sci - dal momento in cui calza gli sci ai piedi, al rischio di dover risarcire il 50% del danno subito da un altro sciatore in caso di collisione, se non riesce a provare di essere esente da responsabilità. Si segnala che nell'infortunistica sciatoria è molto difficile, se non in molti casi impossibile, assolvere all'onere di provare la propria "buona condotta".

Preferibile, pertanto, non discostarsi dal principio generale del nostro ordinamento giuridico che prevede che chi intende ottenere il risarcimento del danno subito ha l'onere di provare la responsabilità altrui.

Art. 28 (Assicurazione RC obbligatoria)

Al comma 1: La previsione dell'obbligo di prevedere una assicurazione RC obbligatoria è in contrasto con il principio di auto-responsabilizzazione dello sciatore (il richiamo è alla premessa e all'art. 1) e potrebbe ingenerare una "over confidence" degli sciatori nella pratica dello sci, in contrasto con la finalità stessa della normativa, con evidente pregiudizio della sicurezza dei fruitori delle piste di sci, ingenerando maggiori importanti costi per chi pratica lo sport dello sci in un contesto economico sociale attuale già estremamente delicato.

Si suggerisce di espungere le prime due righe del comma fino alla parola "terzi".

Capo IV – Normativa a favore delle persone con disabilità

Art. 32 (Categorie)

Al comma 1: non compaiono e riteniamo doveroso e necessario includere gli sciatori ipo e non vedenti, i cosiddetti "visually impaired", aggiungendo al comma il punto d).



Art. 33 (Accompagnamento)

Al comma 2: ferma la riserva di legge a favore dei maestri di cui di cui alla legge n.81/91 per l'attività di insegnamento, quanto al mero accompagnamento, per salvaguardare la sicurezza e l'incolumità degli sciatori con disabilità ma anche degli altri sciatori che usufruiscono delle piste di sci, suggeriamo di stralciare l'ultima parte del comma 2 da "o da qualunque altro soggetto indicato dalla persona con disabilità quale suo accompagnatore".

Rimaniamo a totale disposizione per ogni necessità e occorrenza confidando in un nuovo interessamento prima che il testo definitivo venga licenziato.

Con i più cordiali saluti.

Il Presidente Col.Naz.
Giuseppe Cuc